

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN LOTTI, AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI AUTOBUS ELETTRICI – ID 2861

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 88, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa.

CHIARIMENTI – II TRANCHE

2) Domanda

In appendice A comma 2 - Configurazioni, risulta evidente che non sono ammessi in offerta veicoli derivati da categoria N, ovvero derivati da autocarro. Si richiede conferma della non ammissibilità di detti veicoli.

RISPOSTA:

Si conferma la non ammissibilità di veicoli derivanti da categoria N.

3) Domanda

Allegato 18 riduzione pacco batterie di Trazione: In caso in cui non si prevedano riduzioni si richiede quale la procedura, lasciare il foglio in bianco od indicare la capacità batterie di trazione ed aggiungere la dicitura nessuna riduzione prevista.

RISPOSTA:

Come specificato al par 10.1.1 dell’Appendice A al Capitolato Tecnico *“Per tutti i Lotti/Sub-Lotti le batterie di trazione dovranno presentare la capacità riportata alla tabella 2 del par. 2, eventualmente aumentata secondo quanto offerto in Offerta Tecnica. [...] Per i Sub-Lotti 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 5.1 e 5.2 e per il Lotto 3 ogni Aggiudicatario avrà tuttavia la facoltà di fornire diverse configurazioni (ridotte rispetto a quanto dichiarato in Offerta Tecnica) [...]”*.

Pertanto, il concorrente dovrà indicare, nell’offerta tecnica da compilare a Sistema, la capacità del pacco batterie di trazione che intende offrire mentre, come previsto al par. 23.1 lettera f) del Capitolato d’oneri, l’eventuale riduzione della capacità dichiarata dovrà essere indicata in sede di aggiudicazione mediante la compilazione dell’Allegato n. 18.

4) Domanda

In riferimento all’ “Allegato 16 – Riferimenti documentali”, nel quale verranno inseriti i “Documenti a comprova e riferimento pagina e/o paragrafo” e all’ “Allegato 6 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si evidenzia:

- Allegato 16, manca la posizione n° 10, si passa dal n° 9 direttamente al n° 11;
- Allegato 6, la posizione 10 “Estensione di garanzia pacco batteria di trazione” è presente, ma non vengono indicati i documenti richiesti a comprova.

Al fine di garantire una corretta interpretazione e svolgimento del requisito, si richiede di precisare attraverso quale azione bisogna indicare l’estensione di garanzia offerta.

RISPOSTA:

Si conferma la correttezza degli Allegati 6 e 16. Si precisa che per il criterio n. 10 non è richiesta alcuna documentazione a comprova in fase di gara e pertanto lo stesso non viene riportato all'Allegato 16. Il periodo di estensione della garanzia del pacco batterie di trazione dovrà essere indicato dal concorrente tramite la compilazione dell'offerta tecnica mediante il Sistema.

5) Domanda

Capitolato tecnico art. 4.2.1.1 – Garanzia si cita al comma c) “.....*potrà essere indicata da ogni singolo Aggiudicatario nel documento ‘Scheda Tecnica’*”. Non avendo trovato riscontro negli Allegati di uno di questi denominato “SCHEDE TECNICA” si richiede se resta da intendersi che la dichiarazione estensione garanzie Batterie di trazione vada semplicemente inserita nella Busta Offerta tecnica, o mancando il punto 10 (del punteggio tecnico) nell’ALLEGATO 16 detta dichiarazione possa essere inserita in detto documento”.

RISPOSTA:

Con riferimento alla modalità di presentazione dell’offerta del criterio relativo all’estensione della garanzia del pacco batterie di trazione si veda la risposta al quesito n. 4.

Si chiarisce, inoltre, che l’accezione di cui alla lettera c) del par. 4.2.1.1. del Capitolato Tecnico “.....*potrà essere indicata da ogni singolo Aggiudicatario nel documento ‘Scheda Tecnica’*” è riferita all’eventuale variazione della garanzia offerta per il veicolo in configurazione base in caso di offerta delle opzioni ‘Allestimento sistema pantografo top-down’ e ‘Allestimento sistema pantografo bottom-up’ con riferimento ai Sub-Lotti 1.2, 2.1, 2.2, 4.1 e 5.1 e al Lotto 3. Il documento ‘Scheda Tecnica’ sarà fornito da Consip agli Aggiudicatari ai sensi di quanto disciplinato al par. 23.1 del Capitolato d’Oneri.

6) Domanda

In riferimento al paragrafo 9 "Requisiti di partecipazione e/o condizione di esecuzione" si evince che:

"Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a Lotti/Sub-Lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 3.4 e riferito alla somma dei Lotti/Sub-Lotti ai quali si intende partecipare) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno."

Al fine di garantire una corretta interpretazione del requisito, si chiede di precisare se il Sub-Lotto 1.1 è escluso dal Regolamento 2022/2560 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno né lato concorrenti né lato fornitori.

RISPOSTA:

Si precisa che la partecipazione al solo Sub-Lotto 1.1 non comporta per i Concorrenti gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 in quanto il valore globale stimato di detto Sub-Lotto – come riportato al paragrafo 3.4 del Capitolato d’Oneri – risulta inferiore a 125 milioni di euro.

7) Domanda

Ai sensi dell’art. 9 (1) del capitolato d’oneri (il “Capitolato”) “La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a Lotti/Sub-Lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle di cui al precedente paragrafo 3.4 e riferito alla somma dei Lotti/Sub-Lotti ai quali si intende

partecipare) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno”.

L’art. 3(4) del Capitolato, prevede che il valore globale stimato del sub-lotto 4.1 è pari a “€ 223.572.648,00”.

Ai sensi dell’art. 23 del capitolato d’oneri “Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, per ciascun Lotto/Sub-Lotto, è determinato in funzione del numero di offerte presenti in graduatoria, come risultante al momento dell’assegnazione da parte della Commissione giudicatrice del punteggio totale e quindi sia prima dell’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia sia prima dell’eventuale procedimento di verifica documentale e funzionale” sulla base di una tabella di corrispondenza che, con riferimento al sub-lotto 4.1, prevede un numero di aggiudicatari “N=5”.

Sempre il citato art. 23 del capitolato d’oneri prevede che “Inoltre, come meglio dettagliato al par. 25, gli Ordinativi di Fornitura e gli Appalti Specifici potranno essere affidati al medesimo Fornitore fino al raggiungimento di una quota massima non superabile determinata in funzione del numero di aggiudicatari di ciascun Lotto (con riferimento al Lotto 3) e di ciascun Sub-lotto (con riferimento ai Lotti 1, 2, 4 e 5), secondo le indicazioni di seguito riportate:

in caso di N = 1 aggiudicatario: quota massima disponibile = 100% dei veicoli previsti per il Lotto;

in caso di N = 2 aggiudicatari: quota massima disponibile = 70% dei veicoli previsti per il Lotto;

in caso di N ≥ 3 aggiudicatari: quota massima disponibile = 50% dei veicoli previsti per il Lotto”.

Nel caso del sub-lotto 4.1, dunque, a ciascun aggiudicatario potranno essere attribuiti al massimo il 50% dei veicoli previsti dal sub-lotto, con l’effetto che il valore massimo finale del contratto sembrerebbe inferiore alla soglia di rilevanza di 125 milioni di euro prevista dalla Normativa FSR.

Alla luce delle previsioni sopra richiamate, considerato che in relazione al sub-lotto 4.1 la disciplina di gara prevede che, con riferimento al sub-lotto 4.1, in ragione dei criteri che regolano l’aggiudicazione dello stesso, il valore finale massimo del contratto per ciascun operatore economico sembrerebbe essere inferiore alla soglia di 125 milioni di euro che, ai sensi della Normativa FSR, ove superata impone agli operatori economici di adempiere agli obblighi di notifica previsti dalla Normativa FSR, si chiede di chiarire se:

(a) per il sub-lotto 4.1 - il valore della quota massima disponibile è pari al 50% di Euro 223.572.648,00, ossia Euro 111.786.324,00;

(b) per tutti i lotti/sub-lotti - gli operatori economici che intendono presentare offerta per un lotto/sub-lotto che, in base alla disciplina prevista dal Capitolato, prevede una quota massima disponibile tale per cui ciascun operatore può vedersi aggiudicato uno o più contratti aventi complessivamente un valore comunque inferiore alla soglia di rilevanza di 125 milioni di euro prevista dalla Normativa FSR, siano comunque tenuti ad adempiere agli obblighi di notifica previsti dalla Normativa FSR (in ragione del valore complessivo del lotto/sub-lotto previsto dall’art. 3.4 del Capitolato), oppure, se il limite previsto dai criteri di aggiudicazione dettati dall’art. 23 del Capitolato esonerino gli operatori economici dagli obblighi di notifica previsti dalla Normativa FSR.”

RISPOSTA:

Si chiarisce che gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 sono adempimenti riferiti alla fase di partecipazione alla procedura di gara e che, pertanto, il valore stimato dei lotti prescinde dalla successiva ed eventuale definizione delle quote di aggiudicazione di cui al par. 23 del Capitolato d’Oneri. Pertanto, il valore globale stimato dei Lotti/Sub-Lotti da considerare ai fini degli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 è quello riportato alle tabelle di cui al par. 3.4 del Capitolato d’Oneri.

8) Domanda

Rif. CAPITOLATO D'ONERI – art. 15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'OFFERTA TECNICA in relazione alla documentazione richiesta a comprova all'Allegato 6 – 'Criteri di valutazione', per il Criterio 1 "consumi secondo E-SORT", e nello specifico:

-Rapporto di prova rilasciato da un organismo di cui all'Allegato II.8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. [...];

o in alternativa

-Prova simulata certificata da un organismo di cui all'Allegato II.8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., [...];

Unitamente a:

-dichiarazione dell'Operatore Economico attestante il numero di moduli componenti il pacco batterie presente sul veicolo [...];

Unitamente a:

-Documentazione relativa all'omologazione [...];

con l'intento di consentire la più ampia partecipazione possibile e per il maggior numero di tipologie di veicoli e/o nuove versioni degli stessi, pienamente rispondenti alle specifiche richieste, la scrivente chiede se con l'accezione "documentazione relativa all'omologazione" possa intendersi anche la richiesta di omologazione già debitamente depositata presso il Ministero dei Trasporti competente, quale documento valido per l'ammissione alla procedura di gara e per la relativa assegnazione di punteggio tecnico.

Quanto sopra fermo restando la consegna del/i certificato/i di omologazione europea entro la data di stipula dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA:

Posto che il veicolo deve essere omologato ai fini della presentazione dell'Offerta, si chiarisce che l'accezione 'documentazione relativa all'omologazione' si riferisce al certificato di omologazione emesso per il veicolo offerto e che, pertanto, non possa ritenersi valida la sola la richiesta di omologazione già debitamente depositata presso il Ministero dei Trasporti competente alla data di presentazione dell'offerta.

Si aggiunge, inoltre, che, come previsto al paragrafo 15 del Capitolato d'Oneri, l'Offerta Tecnica, a pena esclusione, dovrà contenere, tra gli altri, il numero di omologazione CE del veicolo offerto.

9) Domanda

Rif. CAPITOLATO D'ONERI – art. 15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'OFFERTA TECNICA in relazione alla documentazione richiesta a comprova all'Allegato 6 – 'Criteri di valutazione', per il Criterio 1 "consumi secondo E-SORT", e nello specifico:

-Rapporto di prova rilasciato da un organismo di cui all'Allegato II.8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. [...];

o in alternativa

-Prova simulata certificata da un organismo di cui all'Allegato II.8 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i., [...];

Unitamente a:

-dichiarazione dell'Operatore Economico attestante il numero di moduli componenti il pacco batterie presente sul veicolo [...];

Unitamente a:

-Documentazione relativa all'omologazione [...];

con l'intento di consentire la più ampia partecipazione possibile e per il maggior numero di tipologie di veicoli e/o nuove versioni degli stessi, pienamente rispondenti alle specifiche richieste, la scrivente **chiede se una**

dichiarazione del costruttore indicante il valore di consumo e-Sort possa essere ritenuta valida per la relativa assegnazione di punteggio tecnico.

Quanto sopra fermo restando la consegna del/i certificato/i e-Sort prodotti da ente terzo entro la data di stipula dell'Accordo Quadro."

RISPOSTA:

Si conferma quanto indicato all'Allegato 6 in termini di documentazione a comprova; pertanto, una dichiarazione del costruttore indicante il valore di consumo e-Sort non è ritenuta valida per la relativa assegnazione di punteggio tecnico.

10) Domanda

Rif. Capitolato d'oneri - art. 12.1 Regole per la presentazione dell'offerta: Si legge: "Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata." In relazione a quanto sopra riportato, si chiede se, in alternativa all'opzione indicata, è accettata la possibilità di presentare traduzioni in lingua italiana corredate di dichiarazioni redatte in conformità dal D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal Legali Rappresentante – ovvero da procuratore – che ne attestano la conformità al testo straniero."

RISPOSTA:

Non si conferma. Resta fermo quanto previsto al paragrafo 12.1 del Capitolato d'Oneri in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano.

11) Domanda

Rif. Capitolato d'oneri - art. 10 Garanzia provvisoria: con riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria si chiede se sia possibile suddividere le fideiussioni non solo per Lotto, ma anche per Sub-lotto in modo che l'operatore economico debba presentare solo la cauzione provvisoria relativa al solo sub-lotto di partecipazione, al fine di ottimizzare l'importo garantito e renderlo più proporzionato al valore del singolo sub-lotto. Inoltre, in caso di partecipazione a entrambi i sub-lotti di un lotto, si chiede la possibilità di presentare due distinte garanzie provvisorie; tale impostazione consentirebbe, in caso di aggiudicazione di uno solo dei sub-lotti, di svincolare più rapidamente la garanzia relativa al sub-lotto non aggiudicato.

RISPOSTA:

Non si conferma la possibilità di suddividere le fideiussioni per Sub-Lotto. Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 10 del Capitolato d'Oneri. In aggiunta si segnala quanto riportato al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri nella parte in cui stabilisce che, con riferimento ai Lotti 1, 2, 4 e 5, *"[...] le quantità relative al veicolo in configurazione base associate a ciascun Sub-Lotto sono puramente stimate. Il massimale associato ai Lotti 1, 2, 4 e 5 non è infatti ripartito a monte sui singoli Sub-lotti e pertanto in fase di esecuzione esso potrà essere eroso per l'emissione di Ordinativi diretti di Fornitura o di Appalti Specifici riferiti sia ad un solo sub-lotto sia ad entrambi, secondo i fabbisogni delle Amministrazioni aderenti all'Accordo Quadro"*.

12) Domanda

Rif. Schema di accordo quadro - art. 18 – Garanzie: Si legge: "22. Ai fini dello svincolo della garanzia definitiva prestata in favore delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà rilasciare, in favore delle stesse, una garanzia fideiussoria, di importo pari al 1% dell'importo dell'Ordinativo diretto di Fornitura (denominata "Garanzia di Lungo Periodo") e di durata/validità pari al periodo intercorrente tra la data di esito positivo del

“collaudo definitivo” e il decimo anno.” Si chiede conferma della possibilità di applicare le riduzioni previste dall’art. 106, comma 8, del Codice anche alla garanzia definitiva di lungo periodo, analogamente a quanto previsto per la garanzia provvisoria.

RISPOSTA:

Si conferma.

13) Domanda

Rif. Allegato 6 Criteri di valutazione offerta tecnica: Si legge: “il veicolo sarà dotato di sospensioni anteriori a ruote indipendenti e di un sistema antibeccheggio/antirollio in grado di regolare continuamente le caratteristiche degli ammortizzatori, anche singolarmente, in base alla situazione di guida e del carico, ottenendo così un maggiore comfort, una migliore stabilità di marcia e sicurezza attiva: C=1.” Dal momento che il sistema di controllo elettronico dei soffietti pneumatici risulta essere lo standard attuale, si chiede conferma che per l’attribuzione del punteggio i veicoli debbano essere dotati di un sistema per il controllo elettronico dell’idraulica degli ammortizzatori in modo da garantire una risposta dinamica più rapida sul beccheggio ed il rollio rispetto all’intervento sul soffietto pneumatico (standard attuale)”

RISPOSTA:

Non si conferma. Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica n. 7 si precisa che la premialità associata all’offerta di un sistema di antibeccheggio/antirollio è correlata alla presenza della funzionalità richiesta e non alla modalità con cui la stessa viene realizzata.

14) Domanda

ART 10. DEL CAPITOLATO D’ONERI: GARANZIA PROVVISORIA: con riferimento alla riduzione del 10% di cui all’art. 106, comma 8 del Codice, al fine di poter usufruire di detta riduzione, si chiede di confermare che la validità della garanzia verificabile attraverso l’interrogazione del sito della compagnia emittente sia condizione sufficiente per il soddisfacimento del requisito.

RISPOSTA:

Come previsto al par. 10 del Capitolato d’oneri, si conferma la possibilità di ridurre del 10% l’importo della garanzia provvisoria in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.

15) Domanda

ART 23.2 DEL CAPITOLATO D’ONERI: GARANZIA DEFINITIVA: con riferimento alle eventuali garanzie definitive da rilasciare in sede di Accordo Quadro e Contratti Esecutivi, si chiede di confermare che la validità di tali garanzie verificabili attraverso l’interrogazione del sito delle compagnie emittenti sia condizione sufficiente per l’applicazione della riduzione del 10% di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.”

RISPOSTA:

Si conferma la possibilità di ridurre del 10% l’importo della garanzia definitiva in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell’emittente.

16) Domanda

Con riferimento ai vari lotti di gara, con esclusione del lotto 5.2 siamo a richiedere un chiarimento in merito all’opzione pantografo selezionabile in fase d’ordine.

Premesso che:

- nell'Allegato 6 al punto 9 si indica la capacità del pacco batterie come minimo e massimo soggetto a punteggio, che si desume essere per un allestimento senza l'opzione di prodotto pantografo;
- nell'Appendice B, ai punti 5.1.30 e 5.1.31, si indica, coerentemente, che è ammessa una riduzione dei posti rispetto a quanto offerto per l'applicazione del pantografo ma non vi alcun riferimento alla possibile riduzione della capacità complessiva del pacco batterie derivante dalla selezione opzione pantografo;

Tutto ciò premesso si richiede,

- se la capacità massima offerta al punto 9 dell'Allegato 6, debba essere confermata anche con l'opzione pantografo,

ovvero

- se in sede di offerta si debba indicare comunque la capacità massima senza pantografo, rinviando alla definizione della potenza fornibile con pantografo solo in fase d'ordine e se, in virtù della riduzione delle capacità complessive batterie derivante dall'applicazione del pantografo, si debba riconoscere una riduzione prezzo sul prodotto offerto in conformità a quanto indicato nell'Allegato 18.

RISPOSTA:

Si chiarisce che per tutti i Lotti e Sub-Lotti la capacità del pacco batterie di trazione che si intende offrire al criterio n. 9 dell'Allegato 6 si riferisce al veicolo in configurazione base come definito al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico. Pertanto, con specifico riferimento ai Sub-Lotti 1.2, 2.1, 2.2, 4.1, 5.1 e al Lotto 3, la capacità del pacco batterie di trazione offerta è da intendersi riferita al veicolo a meno delle opzioni di prodotto 'Allestimento per ricarica Pantografo bottom-up' e/o 'Allestimento per ricarica Pantografo top-down'. Si chiarisce inoltre che la riduzione di prezzo di cui al par. 10.1.1 dell'Appendice A al capitolato tecnico e dell'Allegato 18 è da riferire a configurazioni del pacco batterie ridotte rispetto all'offerta sul veicolo in configurazione base. La capacità del pacco batterie associata all'offerta delle opzioni di prodotto 'Allestimento per ricarica Pantografo bottom-up' e/o 'Allestimento per ricarica Pantografo top-down' potrà essere indicata nel documento 'Scheda tecnica' di cui al par. 23.1 lett. e).

17) Domanda

I veicoli dei Sub-Lotti 1.1 e 1.2 tutti appartenenti alla categoria M2 o M3 Classe I o Classe A (con riferimento al Regolamento UNECE n. 107), dovranno

- **essere a pianale integralmente ribassato;**

si intende che dalla porta di accesso passeggeri fino al posteriore dell'autobus non sia prevista alcuna forma di gradini e/o pedane rialzate dove sono ancorati i sedili?

RISPOSTA:

Si chiarisce che per pianale ribassato si intende l'assenza di gradini tra la porta di accesso e il piano di calpestio del veicolo. Sono pertanto ammesse pedane o gradini con la funzione di ancoraggio dei sedili.

18) Domanda

Si intende obbligatoria, per i sub-lotti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2, la dotazione del dispositivo di abbassamento/sollevamento e inclinazione laterale (kneeling)?

RISPOSTA:

Si conferma che la dotazione del dispositivo di abbassamento/sollevamento e inclinazione laterale (kneeling) si intende obbligatoria per Sub-Lotti 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 in quanto trattasi di caratteristica tecnica minima ai sensi di quanto previsto al par. 2 del Capitolato tecnico e al par. 2.1 dell'Appendice A al Capitolato tecnico.

19) Domanda

In riferimento al punto 2 si chiede se il certificato di omologazione europea attestante la potenza del motore di trazione sia considerata certificazione equivalente ai fini dell'attestazione di potenza dello stesso.

RISPOSTA:

Premesso che il quesito non è chiaro, fermo quanto previsto in termini di comprova per il criterio n. 2 di cui all'Allegato 6 si conferma che il certificato di omologazione europea è considerato certificazione equivalente alla comprova della potenza del motore di trazione.

20) Domanda

Nell'ambito di questa procedura, è possibile che due diverse aziende partecipanti presentino prodotti con lo stesso certificato di omologazione?

RISPOSTA:

Gli operatori economici dovranno presentare offerta nel rispetto dei requisiti minimi riportati in Capitolato tecnico e nelle relative appendici, nonché di quanto disciplinato della documentazione di gara. Pertanto, nulla osta alla presentazione dello stesso certificato di omologazione da parte di due operatori economici diversi.

21) Domanda

Si chiede di poter partecipare anche se la documentazione del veicolo omologativo non è ancora completa in quanto in fase di rilascio. Si prevede che il documento omologativo sarà quanto prima completato e sicuramente pronto per le consegne dei veicoli come da capitolato d'oneri.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda risposta al quesito n. 8.

22) Domanda

Con riferimento ai veicoli di classe I, si chiede conferma che il numero complessivo di passeggeri oggetto di punteggio sia da calcolare come: posti totali seduti (sedili) + 1 posto disabili (carrozzina presente a bordo) + posti in piedi (con carrozzina presente).

RISPOSTA:

Non si conferma. Come riportato al paragrafo 3.11 dell'Appendice A al capitolato tecnico *"Nel computo dei posti a sedere per i passeggeri non sono considerati il posto di servizio, il posto per il passeggero a ridotta capacità motoria con sedia a rotelle (di cui al par. 3.4) e i sedili pieghevoli (strapuntini), collocati nell'area disabili"*. Pertanto, il numero complessivo di passeggeri oggetto di punteggio per i veicoli classe I è da calcolare considerando la somma di posti seduti (sedili) e di posti in piedi.

23) Domanda

In riferimento alla Busta Amministrativa, si chiede di voler confermare che, il concorrente che intende presentare offerta per più Lotti/Sub-Lotti, debba comunque produrre solo un unico DGUE file "Response.xml", come viene indicato all'art. 6.3 pag. 18 del "Capitolato d'Oneri" valido per tutti i Lotti/Sub-Lotti a cui partecipa.

RISPOSTA:

Si conferma, il concorrente potrà specificare all'interno del file 'Response.xml' i Lotti/Sub-Lotti ai quali intende partecipare.

24) Domanda

Con riferimento all'allegato n.9 - "Schema Conto Economico di Commessa", nello specifico alla voce costo unitario Manutenzione, si chiede di confermare che tale voce si riferisca al costo orario relativo al servizio di manutenzione.

RISPOSTA:

Non si conferma. La voce costo unitario di manutenzione si riferisce alla stima del costo relativo all'attività sulla singola unità di prodotto offerto.

25) Domanda

Al capitolato d'oneri: Garanzia provvisoria "punto 3 si dice che: la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193. Tale schema prevede l'impegno al rilascio delle fideiussioni definitive, non più previsto dall'art.106 del nuovo codice. Si chiede di indicare se va barrato "SI" o "NO" nello schema tipo, oppure bisogna astenersi da fare qualunque dichiarazione.

RISPOSTA:

Posto che non è più obbligatorio l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, l'indicazione "SI" o "NO" nello schema tipo è rimessa al fideiussore stesso.

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi
Il Responsabile
(Dott. Guido Gastaldon)